

**N. 03321/2014 REG.PROV.CAU.
N. 02780/2014 REG.RIC.**



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 2780 del 2014, proposto da:

Florio Floriano & Figli s.r.l., in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dall'avvocato Carlo Colapinto, presso il quale è elettivamente domiciliata in Roma, via Panama, n.74, interno 8;

contro

Acquedotto Pugliese S.p.A., in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dagli avvocati Monica Boezio e Massimo Gentile, con domicilio eletto presso l'avvocato Massimo Gentile in Roma, via Sebino, n. 29;

nei confronti di

l'associazione temporanea di imprese tra Del Fiume S.p.A. e S.c.e.a.p. s.r.l., entrambe rappresentate e difese dall'avvocato Fausta Matteo, con domicilio eletto presso l'avvocato Francesco Falcitelli in Roma, via Flaminia, 135;

Responsabile Unico del Procedimento;

per la revocazione

dell' ordinanza cautelare del Consiglio di Stato, sezione quinta, n. 2041/14 del 16 maggio 2014, di reiezione dell'appello proposto dalla ricorrente per la riforma della ordinanza cautelare del TAR Bari, I Sezione I n. 107/2014, resa tra le parti, concernente l'affidamento dei lavori di potenziamento, estendimento e risanamento della rete fognaria.

Visto l'art. 62 cod. proc. amm;

Visti il ricorso in revocazione e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'Acquedotto Pugliese S.p.A. e dell'a.t.i. Fiume S.p.A. – S.c.e.a.p. s.r.l.;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Consiglio di Stato, sezione V, n. 2041 del 16 maggio 2014;

Viste le memorie difensive;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 luglio 2014 il Consigliere Doris Durante;

Uditi per le parti gli avvocati Carlo Colapinto e Massimo Gentile;

Considerato che l'istanza di revocazione è motivata con riferimento alla omessa pronuncia sulla denunciata violazione degli articoli 9, 10 e 121 del d.p.r. n. 207 del 2010, ovvero all'individuazione del soggetto che procede alla verifica delle giustificazioni presentate dai concorrenti nelle gare da aggiudicarsi con il criterio del massimo ribasso;

Ravvisata l'inammissibilità del gravame, atteso che la questione dedotta è un punto di diritto su cui si è pronunciata l'ordinanza impugnata;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

Dichiara inammissibile l'istanza cautelare.

Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese della presente fase cautelare complessivamente liquidate in euro 6.000,00 a favore dell'Acquedotto Pugliese e dell'a.t.i. Del Fiume S.p.A. – S.c.e.a.p. s.r.l..

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 luglio 2014 con l'intervento dei magistrati:

Francesco Caringella, Presidente FF

Paolo Giovanni Nicolo' Lotti, Consigliere

Fulvio Rocco, Consigliere

Doris Durante, Consigliere, Estensore

Carlo Schilardi, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 30/07/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

